

Roma, 10 LUG. 2013

Alla Direzione Regionale del Friuli  
Venezia Giulia - Territorio  
TRIESTE

Prot. 27326

**OGGETTO: Denuncia Docfa. Parere per correzione data di fine lavori non  
corretta.**

Con nota prot. n. 2400 del 28/05/2013, codesta Direzione Regionale richiede un parere in merito alla correzione d'ufficio della data di fine lavori indicata nella dichiarazione di variazione Docfa prot. n. 146923 del 20/08/2008 presentata all'Ufficio Provinciale di Trieste – Territorio, relativa a 95 unità immobiliari.

In particolare, si precisa che, con istanza di riesame, la parte ha chiesto l'annullamento dell'atto di contestazione di sanzione prot. n. 25604 del 20/03/2013.

Al riguardo, la scrivente Area ritiene che non sia necessario procedere alla rettifica della data di fine lavori evidenziata nella dichiarazione Docfa, in quanto tale informazione non viene inserita negli atti catastali, mentre è opportuno che l'Ufficio accerti la veridicità che si tratti, come evidenziato nella nota trasmessa, di "un errore materiale della compilazione del modello D1 nella dichiarazione Docfa".

La verifica richiesta potrà essere espletata, in primo luogo, acquisendo, oltre all'istanza di rettifica, una specifica dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente agli artt. 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal Direttore dei lavori, nella quale si evidenzia l'esatta data di fine lavori, che ha interessato le unità immobiliari menzionate nel documento di cui si chiede la rettifica.

Al fine di consentire una corretta ricostruzione della vicenda è opportuno che nella fase di protocollazione dell'istanza e della connessa documentazione venga riportato come protocollo di riferimento quello già assegnato alla dichiarazione Docfa e che la documentazione venga conservata unitariamente alla menzionata dichiarazione.

Valuterà il Direttore dell'Ufficio Provinciale l'opportunità di procedere a verifica della dichiarazione sostitutiva così pervenuta, presso il competente ufficio del Comune interessato, al quale le dichiarazioni di fine lavori sono inoltrate ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico dell'edilizia".

A conclusione del richiamato procedimento, sulla base di quanto appurato, l'Ufficio competente procederà all'eventuale annullamento dell'atto di contestazione delle sanzioni.

IL COORDINATORE DELL'AREA

Claudio Contardi

